



Città di Modica

VI SETTORE

Urbanistica - CentroStorico

S.U.A.P. - U.N.E.S.C.O.

www.comune.modica.gov.it

Prot. n. 10.698

del 27 FEB. 2017

TRASMESSO TRAMITE PEC

Al sig. Sindaco
Ignazio Abbate

All'Assessore all'Urbanistica
Giorgio Belluardo

LORO SEDE

A tutti i tecnici del Settore VI

SEDE

Alla Soprintendenza BB.CC.AA

All'Ordine degli Architetti

All'Ordine degli Ingegneri

Al Collegio dei Geometri

RAGUSA

OGGETTO: D.Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 – L.R. 10 luglio 2015 n. 13. –

Il Comune di Modica, con atto deliberativo n. 114 del 10.11.2016 del Consiglio Comunale, esecutivo dal 01 dicembre 2016, si è dotato delle "norme per favorire il recupero del patrimonio edilizio di base dei centri storici" ex L.R. 10 luglio 2015 n. 13 attraverso la approvazione del progetto "Studio del Centro Storico" nel rispetto della articolazione normativa che all'art. 2 della legge citata definisce le tipologie edilizie dei centri storici, all'art. 4 elenca gli interventi ammessi e le modalità di attuazione evidenziando, anche, il regime vincolistico cui è soggetto l'intervento in Centro Storico.

Con la Legge 13/2015 lo Studio che ne discende, non ha natura giuridica di strumento urbanistico ma costituisce, come specificato all'art. 3, uno studio con effetti costitutivi, ovvero discendenti direttamente dalla legge. Tuttavia introduce un regime edilizio ed autorizzatorio in parte diverso da quello contenuto negli strumenti urbanistici vigenti, che si applica comunque esclusivamente agli immobili interessati dallo Studio. Tale regime, specificato nell'art. 4 della Legge citata, essendo definito per legge, supera qualsiasi altra disposizione di rango inferiore (accordi, regolamenti comunali, disposizioni, etc.).

Per quanto al regime vincolistico ex D.Lgs 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio) resta inalterata l'applicazione della disciplina di cui all'art. 149 che testualmente recita: "Fatta salva l'applicazione dell'art. 143, comma 4, lettera b) e dell'art. 156, comma 4, non è comunque richiesta l'autorizzazione prescritta dall'art. 146, dall'art. 147 e dall'art. 159:

- a) per gli interventi di manutenzione ordinaria , straordinaria, di consolidamento statico e di restauro conservativo che non alterino lo stato dei luoghi e l'aspetto esteriore degli edifici;
- b) omissis

Dalla norma discende il principio che una legge di rango superiore prevale su quella di rango inferiore afferente la stessa materia; orbene la legge regionale 13/2015 è di rango inferiore rispetto al D.Lgs 22 gennaio 2004, n. 42; ne consegue che qualsiasi intervento rientrante nella casistica ex art. 149 citato prevale sulla procedura dettata dalla l.r. 13/2015 e, di contro, ogni intervento che non rientri tra le previsioni del citato art. 149 abbisogna del Nulla Osta della Soprintendenza BB.CC.AA. di Ragusa.

Agli Ordini professionali in indirizzo si chiede di darne diffusione tra i propri iscritti.

Modica 27 febbraio 2017

IL CAPO SETTORE
arch. Salvatore Monaco

